



PHARMANUTRA S.p.A.

**PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI *INTERNAL
DEALING***

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2026

Premessa.....	3
1. Definizioni.....	4
2. Soggetti Rilevanti	6
3. Persone Strettamente Legate.....	6
4. Soggetto Preposto	7
5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto	7
6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto	8
7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob	9
8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti.....	9
9. Blocking Period.....	10
10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti.....	12
11. Trattamento dei dati personali	13
12. Modificazioni e integrazioni	13

PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Pharmanutra S.p.A. (“**Pharmanutra**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*), (la “**MAR**”) integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate.

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura è stata da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2026 (la “**Procedura**”).

Le disposizioni della presente Procedura, come da ultimo modificate, entrano in vigore il giorno di pubblicazione della stessa Procedura sul sito *internet* dell’Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Giorno Lavorativo	Tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
Lettera di Accettazione	la lettera di accettazione della Procedura – redatta secondo il modello accluso alla Lettera di Informativa di cui all'Allegato "C".
Lettera di Informativa	la lettera di informativa della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C" della Procedura.
Lista dei Soggetti Rilevanti	la lista dei Soggetti Rilevanti.
Lista delle Persone Strettamente Legate	la lista delle Persone Strettamente Legate.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.
Modello di Notifica	il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti riprodotto in formato cartaceo <i>sub</i> Allegato "D" alla presente Procedura.
Operazioni	le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura.
Operazioni Rilevanti	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
Persone Rilevanti	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone Strettamente Legate.
Persone Strettamente Legate	i soggetti come definiti all'articolo 3.1.
Procedura	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di <i>internal dealing</i> , comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Q&A ESMA

le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Sede di Negoziazione

una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Società o l'Emittente

Pharmanutra S.p.A. con sede legale in Pisa, Via Campodavola, 1.

Soggetto Preposto

la Responsabile Legale e Affari Societari dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati.

Soggetti Rilevanti

i soggetti come definiti all'articolo 2.1.

Strumenti Finanziari

gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.2.

TUF

il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

2.2 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

3.1 Si considerano Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;

le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società, la Lista delle Persone Strettamente Legate e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista.

3.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1** La Responsabile Legale e Affari Societari della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
- 4.2** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
 - (b) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
 - (c) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
 - (d) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
 - (e) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, relativamente a questioni attinenti all'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.
- 4.3** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
- 4.4** Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette alla Responsabile Legale e Affari Societari all'attenzione della Dott.ssa Eleonora Casarosa come segue:
- via posta elettronica all'indirizzo: e.casarosa@pharmanutra.it
 - via posta elettronica certificata all'indirizzo: pharmanutra@pec.it;
 - in caso di comunicazione telefonica al numero: +39 050 7846500.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

- 5.1** Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari

emessi dalla Società (gli **“Strumenti Finanziari”**) qualunque ne sia l’ammontare (le **“Operazioni”**).

5.2 Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

5.3 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato **“A”** alla Procedura.

5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone Strettamente Legate sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.

6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

6.1 La comunicazione di cui all’articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’Operazione (la **“Data dell’Operazione”**), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2.

Per Data dell’Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

6.2 La comunicazione di cui all’articolo 5.1 è effettuata attraverso l’invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: e.casarosa@pharmanutra.it;
- via posta elettronica certificata all’indirizzo: pharmanutra@pec.it;
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell’invio al numero: 050 7846500.

6.3 Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un’unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all’articolo 6.2 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni.

Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

- 6.4 L'Operazione si intende notificata nella data in cui il Soggetto Preposto riceve il Modello di Notifica secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6.2 (la **"Data di Notifica dell'Operazione"**).

7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nell'arco di un anno solare (le **"Operazioni Rilevanti"**); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2.

- 7.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1:

- (a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
- (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate le quali sono oggetto di autonomo conteggio;
- (c) è necessario tener conto, in ogni caso, delle indicazioni fornite nelle Q&A ESMA.

8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, sono effettuate dal Soggetto Preposto, tramite invio del Modello di Notifica, compilato in conformità alla comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.
- 8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire:

- (a) quanto alla comunicazione alla Consob, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione¹;
 - (b) quanto alla comunicazione al pubblico², entro due Giorni Lavorativi dalla Data di Notifica dell'Operazione.
- 8.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.pharmanutrargroup.com in una apposita sezione denominata "*Governance/internal dealing*" accessibile nella sezione omonima.

9. BLOCKING PERIOD

- 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive trimestrali (c.d. *blocking period*). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive sopra richiamate, secondo il calendario finanziario dell'Emittente, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rappresenta il 30° giorno del *blocking period*.

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *blocking period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

- 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni;
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni

¹ Il Modello di Notifica è inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

² Il Modello di Notifica è diffuso mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "B" alla presente Procedura.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, è consentito alle Persone Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *blocking period* in caso di Operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla Persona Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono Operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

- 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo (a), prima di effettuare l'Operazione durante il *blocking period*, il Soggetto Interessato richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: **(I)** la descrizione dell'Operazione considerata; **(II)** la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e **(III)** oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti **(I)** e **(II)**.

Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società con le modalità previste all'articolo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura la Persona Rilevante:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creata prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e la Persona Rilevante medesima non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

- 9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), la Persona Rilevante richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei

termini e con le modalità indicati nell'Allegato "B" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "B" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante.

9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, a tal fine, si avvale del supporto del Soggetto Preposto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

- (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
- (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche, a seconda del caso, Amministratore esecutivo o Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da Persone strettamente legate ai medesimi, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà, in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere alla Persona Rilevante, anche avvalendosi del Soggetto Preposto, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile.

10.2 Il Soggetto Preposto, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto

dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(ii), è tenuto a inviare ai medesimi la Lettera di Informativa, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura e agli obblighi giuridici derivanti dalla stessa e dalla MAR. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispondere tempestivamente alla predetta comunicazione trasmettendo alla Società la Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta (il modello di Lettera di Accettazione è incluso nella Lettera di Informativa di cui all'Allegato "C" della Procedura).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, l'Emittente può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designata, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche, essendo edotte dei contenuti della predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati nei termini precisati nell'informativa al trattamento dei dati personali allegata al *format* di Lettera di Accettazione *sub* Allegato "C";
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del Data Protection Officer:
 - titolare: Pharmanutra S.p.A., con sede legale in via Campodavella n. 1;
 - Data Protection Officer: Gombi Daniele, DataPro S.r.l. presso Pharmanutra S.p.A. - Campodavella n. 1 – 56122 ,Pisa (PI).

11.2 Con la trasmissione al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.

12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza,

nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

- 12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

* * *

Allegati:

- Allegato "A.": Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni
- Allegato "B.": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nei *blocking period*
- Allegato "C.": Modello Lettera di Informativa
- Allegato "D.": Modello di Notifica

ALLEGATO A

ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
("MAR")

Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

"1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni."

"7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;*
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;*
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:*
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;*
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e*

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica".

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522")

Articolo 10 Atto Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

"1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

- o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;*
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;*
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;*
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;*
 - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;*
 - j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;*
 - k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;*
 - l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
 - m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
 - n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
 - o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;*
 - p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati".*

ANNEX A

**LIST OF TYPES OF TRANSACTIONS (BY WAY OF EXAMPLE AND NOT LIMITED TO) DISCLOSED BY
RELEVANT PERSONS AND PERSONS CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM**

* * *

**Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
("MAR")**

Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR

Managers' transactions

"1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information."

"7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:

- (a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;*
- (b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;*
- (c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:*
 - (i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,*
 - (ii) the investment risk is borne by the policyholder, and*
 - (iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.*

For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.

For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.

Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)

Article 10 Delegated Act 522

Notifiable transactions

“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.

Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.

2. Those notified transactions shall include the following:

- (a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;*
- (b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;*
- (c) entering into or exercise of equity swaps;*
- (d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;*
- (e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;*
- (f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;*
- (g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;*
- (h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;*
- (i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the*

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

transactions;

- (j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;*
- (k) gifts and donations made or received, and inheritance received;*
- (l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;*
- (p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto".*

ALLEGATO B

OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L'AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEI BLOCKING PERIOD

* * *

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522")

Articolo 9, Atto Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;*
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita".*

ANNEX B

LIST OF TRANSACTIONS WHICH JUSTIFY THE PERMISSION FOR TRADING DURING THE CLOSED PERIOD

* * *

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 ("Delegated Act 522")

Article 9, Delegated Act 522

Characteristics of the trading during a closed period

"The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:

(a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:

(i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;

(ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;

(b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organized approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;

(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:

(i) the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;

(ii) the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;

(iii) the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;

(d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:

(i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

- (ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;*
- (iii) the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;*
- (e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;*
- (f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation".*

Allegato C- omissis

ALLEGATO D

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

* * *

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

		— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento	

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

		(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

ANNEX D

TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE

* * *

1	Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated	
a)	Name	<i>[For natural persons: the first name and the last name(s).]</i> <i>[For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]</i>
2	Reason for the notification	
a)	Position/status	<i>[For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.]</i> <i>[For persons closely associated,</i> — <i>An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities;</i> — <i>Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.]</i>
b)	Initial notification/Amendment	<i>[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.]</i>
3	Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor	
a)	Name	<i>[Full name of the entity.]</i>
b)	LEI	<i>[Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.]</i>
4	Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted	
a)	Description of the financial instrument, type of instrument Identification code	<i>[— Indication as to the nature of the instrument:</i> — <i>a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument;</i> — <i>an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance.</i> — <i>Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of</i>

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

		<i>transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>	
b)	Nature of the transaction	<i>[Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014.</i> <i>Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.]</i>	
c)	Price(s) and volume(s)	Price(s)	Volume(s)
		<i>[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed.</i> <i>Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>	
d)	Aggregated information — Aggregated volume — Price	<i>[The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions:</i> <i>— relate to the same financial instrument or emission allowance;</i> <i>— are of the same nature;</i> <i>— are executed on the same day; and</i> <i>— are executed on the same place of transaction.</i> <i>Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i> <i>[Price information:</i> <i>— In case of a single transaction, the price of the single transaction;</i> <i>— In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions.</i>	

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

		<i>Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>
e)	Date of the transaction	<i>[Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.]</i>
f)	Place of the transaction	<i>[Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.]</i>